



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti tessili: tra incomprensioni normative e mercato sleale.....

A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo

Il termine “Circular Economy” in materia di rifiuti è di grande rilevanza e, negli ultimi decenni, di pari passo con la globalizzazione del mercato, ha assunto una dimensione sempre più internazionale e complessa.

Ciò nonostante, la normativa relativa al trasporto transfrontaliero dei rifiuti contenuta nel Regolamento CE/1013/2006 è piuttosto complicata ed articolata, non è un caso, infatti, che benchè siano trascorsi ormai più di dieci anni dall'entrata in vigore del Regolamento, ancor oggi capita che coloro operano nel settore si scontrino con numerose incertezze.

Ne è un esempio la questione affrontata dalla Corte di Cassazione, relativa alla procedura applicabile all'esportazione di rifiuti tessili misti a scarpe, borse e accessori dall'Italia verso gli altri paesi e agli oneri che da essa discendono per i soggetti che organizzano la spedizione.

Il Reg. 1013/2006/CE prevede ad oggi due distinte procedure documentali per il trasporto di rifiuti oltrefrontiera:

- **la procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive;**
- **la procedura con obblighi generali di informazione (Allegato 7)**

La prima è più onerosa per il soggetto che organizza la spedizione in quanto prevede degli adempimenti tecnici ed economici tra cui la trasmissione di una *notifica scritta preventiva* all'Autorità competente del Paese di spedizione e l'invio alle Autorità coinvolte di un *documento di movimento* con l'indicazione della data effettiva di inizio della spedizione. Oltretutto ad oggi molte autorità coinvolte non applicano più il silenzio assenso, per cui le tempistiche autorizzative si allungano provocando disagi sui mercati esistenti e sulle contrattazioni preliminari, generando uno “svantaggio” di competitività rispetto ad una procedura informativa di cui allegato 7.

Tale procedura è quella richiesta dal Regolamento per il trasporto, tra l'altro, delle *miscele di rifiuti*, nonché dei rifiuti elencati nel suo allegato IV, la c.d. “*lista ambra*”

Al contrario, l'iter informativo è più semplice e richiede semplicemente la stipula di un *contratto* tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario del carico in cui viene previsto l'obbligo di ripresa dei rifiuti in caso di problemi e la compilazione dell'*Allegato VII* Reg. CE/1013/2006. Esso si applica, alle spedizioni dei rifiuti elencati nell'allegato III del Reg. UE/1013/2006 (la c.d. “*lista verde*”) tra cui rientrano i rifiuti tessili di cui al codice **B3030 contenenti materiali quali lana, seta, lino, cotone, filatura, cascami, pettinacci, stoppe e altri purché non mescolati con altri rifiuti.**

Nel caso sottoposto alla Cassazione, l'impresa imputata effettuava spedizioni di rifiuti tessili misti a scarpe, cinture e borse classificandoli tutti con il codice B3030 dedicato ai rifiuti tessili non pericolosi e applicando la meno onerosa *procedura con obblighi generali di informazione*.

E ciò sulla scorta del fatto che, secondo l'impresa, il Ministero dell'Ambiente consente l'impiego del codice B3030 anche in presenza di quantità minime (non definite) di rifiuti di origine non tessile se queste:

- *sono connesse a prodotti classificabili come "abbigliamento" (CER 200110) o "prodotti tessili" (CER 200111);*
- *non aumentano i rischi associati ai rifiuti tessili;*
- *non impediscono il recupero di questi in modo ecologicamente corretto.*



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32737 del 24 novembre 2020, confutava tuttavia tale ragionamento chiarendo che il carico spedito costituiva a tutti gli effetti una **miscela di rifiuti** in parte riconducibile all'Allegato III (“tessili non pericolosi”) e quindi trasportabili con procedura semplificata con obblighi generali di informazione e in parte riconducibili all'Allegato IV (scarpe e borse in cuoi e giocattoli in plastica), per cui è previsto il più oneroso *iter autorizzatorio*.

Infatti, la deroga in base alla quale è consentita la classificazione unitaria della frazione non tessile è circoscritta ai soli “rifiuti non tessili che fanno corpo con i rifiuti tessili”, ossia che ne costituiscono parte integrante, come ad esempio cerniere, bottoni, borchie e così via, e ciò allo scopo di non danneggiare beni destinati al successivo riutilizzo che, dalla rimozione di tali parti, perderebbero di valore.

Per queste ragioni quindi, **esclusa l'applicabilità della deroga rifiuti non tessili** giudicavano la spedizione effettuata dall'impresa imputata come *illegale* in quanto realizzata con procedura semplificata e la condannavano per il reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.

Va precisato però che la normativa in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti tessili si mostra in tutta la sua complessità, causata dalla sfavorevole posizione di rigidità della normativa italiana a fronte della più elastica normativa europea che pone le imprese del nostro paese su una posizione di ripiego economico-operativo e finiscono per subire pesanti conseguenze sanzionatorie.

Occorrerebbe uniformare a livello europeo una disciplina univoca per tutti gli stati membri oltre che normare a livello nazionale tale incompienza con un dettaglio delle specifiche tecniche del codice B3030 in termini di impurezza sia sul piano qualitativo che sul piano quantitativo.